

Prot. n. 326/2021



Procura della Repubblica di Cuneo

1. Premessa.

Questo ufficio sta provvedendo ad una parziale riorganizzazione del settore investigativo dedicato alle indagini preliminari.

A tal fine si comunicano le seguenti linee guida.

2. Ragioni ed obiettivi delle linee guida.

Anche alla luce delle indicazioni presenti nel Codice della Crisi, che riconosce una significativa centralità del ruolo del pubblico ministero, si ritiene opportuno introdurre strumenti organizzativi atti a consentire all'ufficio di Procura un attento monitoraggio su ogni procedura di liquidazione, sia con riferimento a quelle a venire, sia in relazione a quelle attualmente aperte.

Per ottenere tale risultato, con riferimento all'ufficio inquirente la gestione delle procedure concorsuale verrà strutturata in modo tale da garantire a ciascun curatore – anche subito dopo l'apertura della procedura - un immediato contatto con l'ufficio di Procura con facilitazione, per le fasi successive, delle occasioni di interlocuzione e confronto con il singolo magistrato titolare delle indagini.

Tale operazione di collaborazione, come si vedrà a breve, si concretizzerà anche per il tramite della messa a disposizione, da parte di questa Procura di una serie di elementi e dati fondamentali per lo svolgimento della funzione di curatela e che il singolo curatore con difficoltà e con tempi decisamente più lunghi può procurarsi autonomamente.

Evidentemente, il raggiungimento degli obiettivi che si intende perseguire con sforzo organizzativo che questo ufficio sta mettendo in atto richiede una significativa collaborazione da parte di quanti svolgeranno la funzione di curatela, con possibile aggravio di lavoro. Va detto, tuttavia, che una tale collaborazione - che per quanti si troveranno a svolgere una tale funzione è comunque un obbligo giuridico anche penalmente tutelato in caso di inosservanza, stante la qualifica di pubblico ufficiale che è pacificamente attribuita al curatore – potrà determinare il perseguimento di significativi risultati non solo in termini di perseguimento e sanzione degli illeciti penali ma in relazione al soddisfacimento delle esigenze proprie delle procedure concorsuali. Va considerato, infatti, che un pronto ed immediato esercizio dell'azione penale

- favorisce senz'altro in primo luogo il recupero di parte del patrimonio sottratto alla massa fallimentare (si pensi, a solo titolo esemplificativo, al sequestro di *newco* costituite sulle ceneri della società fallita a seguito di distrazione di azienda – strumento cautelare questo cui questo ufficio intende fare significativo ricorso, ma la cui adozione richiede che il curatore sappia individuare, con le modalità che si diranno, gli indici che possano far presumere l'esistenza di tale condotta delittuosa);
- in secondo luogo rende possibile l'ottenimento di risarcimenti significativi allorché la curatela si costituisca parte civile nel processo penale, sempre che il processo penale si apra in tempi ragionevolmente brevi non costringendo così la procedura a rimanere aperta troppo a lungo;
- infine, l'esercizio dell'azione civile nel processo penale si presenta decisamente più efficiente – in termini di pressione nei confronti dell'imputato ed in relazione ai tempi di svolgimento del procedimento – rispetto alle defatiganti azioni di responsabilità, le cui problematiche e la frequente inefficacia in termini di recupero delle pretese della curatela sono note a tutti.

Concludendo, le indicazioni illustrate di seguito e la instauranda collaborazione fra ufficio di Procura e curatela non solo garantiscono un effettivo controllo sulle condotte dei vertici di società fallita – ed **in tal senso sono per ciò solo, ovvero per il solo fatto di richiedere un attivarsi del pubblico ufficiale nel denunciare fatti di reato di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, obbligatorie con applicazione di sanzione in casi di inadempimento ex artt. 328 e 361 c.p.** –, ma sono anche funzionali ad un più celere svolgimento delle procedure concorsuali nonché ad un più proficuo esercizio delle funzioni di curatore.

3. *Le interlocuzioni fra Procura della Repubblica e curatore a prescindere dalla relazione di cui all'art. 130 CCII¹.*

Per pervenire ai risultati anzidetti, si sono introdotte tali innovazioni, che sono differenziate con riferimento ai nuovi procedimenti – intendendosi per tali quelli aperti dopo il 1 febbraio 2024 – e vecchi procedimenti, ovvero instaurati prima della stessa data.

Per i procedimenti a venire, il primo contatto fra curatore e Procura consisterà in un **incontro fra il curatore ed il Procuratore Aggiunto** (o soggetto da lui delegato), che interverrà all'incirca **un mese dopo l'apertura della procedura**. In questo primo incontro, il curatore fornirà le prime indicazioni circa **l'entità del passivo, la rilevanza economica della procedura, l'esistenza di debiti erariali e previdenziali particolarmente significativi, l'esistenza di amministratori di fatto o occulti ed ogni altro profilo che possa presentare un interesse per il titolare dell'azione penale**.

Queste prime indicazioni saranno utilizzate all'ufficio scrivente per comprendere se è necessario o meno attivarsi immediatamente con l'adozione di misure cautelari o accertamenti particolarmente urgenti – come audizioni testimoniali, perquisizioni, sequestri ecc.. Evidentemente, perché il pubblico ministero possa essere messo in condizione di operare con efficacia ed immediatezza laddove necessario è necessario che al suddetto incontro **il curatore si presenti essendo già in possesso di un significativo bagaglio cognitivo, quanto meno con riferimento ai profili sopra indicati ed altri aspetti che verranno illustrati in seguito**.

In relazione ai procedimenti già aperti, in relazione a quelli per i quali non risulta – o almeno non risulta al curatore – già aperto un procedimento penale e quindi un sostituto procuratore titolare delle relative indagini, **i curatori, appena possibile, prenderanno contatto anche via mail con il procuratore aggiunto (ciro.santoriello@giustizia.it)** per comunicare allo stesso le notizie cui si è fatto riferimento in precedenza – ovvero **entità del passivo, rilevanza economica della procedura, esistenza di debiti erariali e previdenziali ecc..**

¹ Le considerazioni che seguono, così come quelle formulate nei paragrafi precedenti, valgono non solo per la procedura di liquidazione giudiziale ma anche per le relazioni redatto dal commissario giudiziale nei concordati preventivi e negli accordi di ristrutturazione.

Si raccomanda di **adempiere a questa richiesta con significativa celerità**, specie con riferimento a procedure aperte da tempo e che, pur rivestendo alla luce delle indicazioni sopra fornite, presentino particolare interesse ed in relazione alle quali non si ha notizia dello svolgimento di indagini.

Da ultimo, con riferimento a **tutte le procedure**, la Procura è in grado e disponibile a fornire, con modalità telematica, i seguenti documenti relativi alle imprese in liquidazione giudiziale: (i) l'elenco dei rapporti, anche estinti, con banche ed altri intermediari finanziari, l'estratto dall'archivio dei rapporti finanziari, unitamente al provvedimento del Coordinatore del Dipartimento Crisi d'Impresa di autorizzazione a richiedere gli estratti conto e l'ulteriore documentazione relativa al rapporto, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica dell'istituto dedicato alle richieste di informazioni delle autorità giudiziaria; (ii) la visura aggiornata tratta dal Registro delle Imprese; (iii) gli ultimi tre bilanci disponibili.

Inoltre, con riferimento agli atti assoggettati ad imposta di registro, acquisibili ti chiedendo come d'uso l'abilitazione all'accesso alle aree "cassetto fiscale" e "fatture corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle Entrate, è possibile **chiedere ausilio alla Procura** in caso di difficoltà.

4. I rapporti fra curatore e Procura della Repubblica nel corso della procedura.

Il principale atto del curatore che consente l'instaurarsi di una relazione fra questo soggetto e l'ufficio di Procura è la relazione ex art. 130, co. 4, CCII che deve essere redatta dal curatore ed indirizzata al Tribunale ma che è anche un atto di notevole interesse per il P.M., perché costituisce spesso la *notitia criminis* da cui può iniziare il procedimento penale per i reati concorsuali di cui agli attuali artt. 322 e ss. CCII.

Si ribadisce, comunque, che **l'obbligo per il curatore o soggetti similari di comunicare al pubblico ministero** quelle circostanze fattuali idonee a indirizzare le indagini **prescinde e sussiste al di là del momento della redazione della relazione e/o da quanto richiesto dal Tribunale fallimentare. Per il curatore l'obbligo di denuncia penalmente sanzionato discende direttamente dalla sua qualifica di pubblico ufficiale ex artt. 328 e 361 c.p..**

Sul punto è bene fare una precisazione. La circostanza, sottolineata più volte, che il curatore (o figure similari) abbia un obbligo di riferire le sottoindicate notizie non significa che in capo allo stesso grava un obbligo di investigazione o di indagine. Più semplicemente, si vuol dire, in primo luogo, che **laddove il curatore abbia notizia di un potenziale fatto criminale ha senz'altro l'obbligo di riferirlo immediatamente a questo ufficio**; in secondo luogo, si intende sottolineare che **l'ufficio di curatela deve necessariamente – a prescindere da quanto richiesto dal Tribunale fallimentare ed in ossequio all'obbligo di collaborazione con la Procura della Repubblica che grava in capo allo stesso quale pubblico ufficiale operante in ambito giurisdizionale – riferire quanto accertato con riferimento ai profili che si andranno a breve a riassumere.**

5. La relazione di cui all'art. 130 CCII e più in generale le notizie che il curatore, quale pubblico ufficiale, deve fornire all'ufficio inquirente

Si è già accennato alla rilevanza che la relazione del curatore presenta anche nell'ambito del processo penale. È quindi essenziale che contenga una certa quantità e specie di dati e che segnali, con concisa precisione, i fatti che possono integrare le fattispecie incriminatrici.

Di seguito si richiamano **i profili che questo ufficio richiede vengano forniti dal curatore al momento della redazione della predetta relazione o anche in un successivo laddove i fatti emergano successivamente ovvero vengano a modificarsi i dati acquisiti in un primo momento.**

Dati storici, evoluzione del capitale, successione delle cariche sociali

Vanno innanzi tutto forniti i **dati relativi alla costituzione dell'impresa, alle modifiche dell'atto costitutivo, alle variazioni del capitale, ai mutamenti della compagine societaria.** Verranno anche riportate indicazioni preliminari sulle **cariche sociali:** nomi, generalità, codice fiscale e indirizzi (conosciuti) degli amministratori, indicando le scansioni temporali delle rispettive cariche, dei sindaci (se presenti) e della società di revisione (se a suo tempo incaricata).

Sarà inoltre opportuno:

- riportare dati precisi in ordine agli **indirizzi del debitore** (là ove cercato, sia prima che dopo la sentenza di liquidazione giudiziale)
- appurare presso il registro delle imprese se gli esponenti abbiano partecipazioni o rivestano **cariche in altre società**, specie se a loro volta oggetto di liquidazione giudiziale (in questo caso sarà opportuno uno scambio di informazioni con i relativi curatori)
- verificare che gli esponenti ufficiali non siano delle c.d. “**teste di legno**”; cosa che potrebbe palesarsi allorché il loro nome, all’esito degli accertamenti presso il registro delle imprese di cui al punto precedente, ovvero delle informazioni *aliunde* acquisite (colloqui con dipendenti, fornitori, professionisti, ecc.), ricorra in un numero spropositato e irrealistico di aziende; va da sé che in tal caso occorrerà cercare di individuare i soggetti ai quali ricondurre il centro di interessi dell’impresa, nonché eventuali amministratori di fatto.

Attività svolta e sedi, legali e operative

È importante che venga riportato l’**oggetto sociale** come lo si ricava dall’atto costitutivo o dai successivi eventuali mutamenti, ma più ancora l’**attività che in concreto è stata svolta** dall’imprenditore, distinguendo per esempio, se era una immobiliare di mero possesso o se invece realizzava costruzioni; il genere di beni o servizi che offriva, specificando se li produceva o li intermediava; se svolgeva attività finanziaria, nel qual caso, con quali prodotti era presente sul mercato; se lavorava con l’estero e più in genere su mercati internazionali o aveva una clientela per lo più locale; etc.

Quanto alla sede, oltre al dato formale della sede legale, occorre riferire dove l’impresa avesse gli insediamenti produttivi; **dove fossero gli uffici preposti alla contabilità o, se tenuta da professionista esterno**, alla prima nota; se avesse sedi di rappresentanza; se avesse filiali in altre città o all’estero; se i locali erano gli stessi dove aveva sede legale e/o svolgeva attività imprenditoriale anche altro ente (e in questo caso, riferire degli eventuali legami).

Periodo di operatività dell’azienda

È importante conoscere da quanto tempo e per quanto tempo l'impresa ha veramente svolto attività economica e se, all'atto della liquidazione giudiziale, era ancora operativa. In caso contrario, sarà necessario sapere **da quanto tempo era "ferma"** e, qualora all'epoca della liquidazione giudiziale fosse in liquidazione, se sono state **svolte operazioni estranee a una normale attività di liquidazione** o comunque, da considerarsi anomale.

Sono dati ricavabili sia da bilanci e contabilità (se depositati/presentata), sia dalle insinuazioni al passivo dei creditori, sia dalla "voce" di dipendenti, soci, controparti o gli stessi esponenti.

Decisivo sarà in ogni caso sapere **se sono state poste in essere operazioni impegnative sul piano economico/finanziario in epoca in cui l'impresa era/appariva inoperosa.**

Informazioni sul centro di interessi e/o l'eventuale appartenenza ad un gruppo

Va subito chiarito se l'impresa operava individualmente, ovvero se era inserita in un gruppo. Nel qual caso, occorre specificare la sua posizione riguardo ai rapporti di cointeressenza e di partecipazione e all'operatività in concreto svolta; riferendo per esempio se all'interno del gruppo le era attribuita una funzione particolare o le era riservato un campo specifico di attività. In ogni caso occorrerà riferire **se altre società del gruppo sono oggetto di liquidazione giudiziale.** Analoghe informazioni saranno riferite anche in presenza di un **gruppo di mero fatto**, quando cioè non vi erano (o erano nominalmente del tutto trascurabili) veri e propri rapporti di partecipazione, ma tutte le imprese facevano capo a un unico centro di interessi.

L'inquadramento della società oggetto di liquidazione giudiziale all'interno del gruppo o centro di interessi sarà strumentale all'analisi:

- dei **rapporti commerciali con le parti correlate**, al fine di verificare l'effettività delle prestazioni rese o delle cessioni di beni e la congruità dei corrispettivi pattuiti
- dei **rapporti finanziari tra le parti correlate**, come la modalità di regolazione dei debiti- crediti scaturenti dalle transazioni commerciali; l'esistenza di finanziamenti; l'evoluzione del rapporto debito/credito e il confronto con le transazioni finanziarie; l'esistenza di compensazioni
- delle **operazioni straordinarie**: scissioni, fusioni, conferimenti e/o compravendite di rami d'azienda, di immobili, di marchi e brevetti, di partecipazioni, e/o di altri asset strategici.

L'individuazione dell'inizio del dissesto: il periodo "in bonis" ed il periodo "di crisi"

Una volta ricostruita a grandi linee la vita societaria è importante individuare il periodo in cui la società è entrata in stato di crisi; aspetto che **quasi mai è rilevabile dalla mera lettura dei bilanci**. Infatti, quando gli amministratori rendono manifesto lo stato di crisi della società esponendolo in un documento pubblico, significa che le difficoltà economico-finanziarie hanno raggiunto dei livelli irreversibili, ostativi alla continuità aziendale. L'inizio dello stato di difficoltà finanziaria, quindi, potrebbe essere collocato anche alcuni anni prima ed essere stato celato mediante l'attuazione di manovre di bilancio, operazioni straordinarie o vari artifici contabili.

Le difficoltà finanziarie di una impresa sono rilevate da diversi segnali, quali i **ritardi nei pagamenti degli stipendi e delle imposte e la presenza di insoluti nel pagamento di rate di rimborso di finanziamenti**, nonché da informazioni esterne quali gli **accertamenti dell'Agenzia Entrate**.

Quindi, inquadrato il periodo in cui l'impresa ha iniziato a manifestare difficoltà finanziarie, si può procedere a suddividere la vita aziendale in due periodi, *ante e post* crisi, poiché l'inizio della crisi rappresenta uno spartiacque tra due cicli di vita aziendale e tale suddivisione è utile per comprendere le reali motivazioni che sottendono alle scelte degli amministratori. Infatti, in un periodo in cui l'impresa opera in pieno equilibrio economico-finanziario ci si deve aspettare che le operazioni straordinarie siano state generate da esigenze strategiche. Di contro, in un periodo di crisi le esigenze aziendali mutano radicalmente, le problematiche finanziarie investono tutti i settori, e gli amministratori si preoccupano maggiormente di tenere in vita l'azienda e proseguire l'attività. In tale secondo periodo, quindi, le operazioni realizzate sono dettate, in prevalenza, da due diverse esigenze, entrambe rilevanti in ambito penale:

l'una, che riguarda soprattutto il periodo iniziale della crisi, è l'esigenza di celare il dissesto non rendendolo manifesto all'esterno; quindi, operazioni che hanno lo scopo di migliorare i dati di bilancio, coprire una perdita, evitare che il patrimonio netto si azzeri

l'altra, generalmente più prossima alla liquidazione giudiziale, ossia in un periodo in cui le dimensioni della crisi hanno raggiunto un livello di gravità da non renderla più reversibile, è l'esigenza di sottrarre gli asset aziendali dall'attivo della liquidazione giudiziale.

Accesso a precedenti procedure minori o alla composizione negoziata

Nell'ambito della ricostruzione della vita dell'impresa e della ricerca delle cause del dissesto, risulta importante, al fine di avere un quadro generale di come la società abbia affrontato la crisi, evidenziare eventuali ricorsi a procedure minori o a domanda di composizione negoziata.

E' opportuno segnalare eventuali elementi che depongano per un'eventuale irragionevolezza ex ante dell'accesso a tali strumenti e, in tal caso, se l'iniziativa abbia determinato un aggravamento del dissesto.

Lo stato della contabilità e dei libri sociali

In questa sezione sono riportati gli aspetti contabili che andranno riferiti al pubblico ministero. Si raccomanda di non limitarsi a un asettico elenco dei documenti contabili e dei libri sociali presenti, di quelli assenti o di quelli riportanti dati scorretti o falsi o non verificabili; perché occorre fornire elementi concreti per valutare l'esistenza o meno di indizi di bancarotta documentale (fraudolenta o colposa).

Si intendono per elementi concreti quelli di seguito esposti.

1. In caso di **contabilità mancante**

Qualora la documentazione aziendale non sia stata reperita, occorre **riferire dettagliatamente l'attività svolta nel tentativo di rintracciarla**, le ricerche che sono state esperite e le risposte che sono state fornite dall'imprenditore, dai suoi dipendenti o dai suoi professionisti. Qualora risulti che libri, registri e schede sono custodite altrove (dal professionista, dagli ex sindaci, dal proprietario dei locali, dalla Guardia di Finanza, etc..), si riferiranno le attività svolte in merito, indicando se si ritiene necessario un pertinente e mirato intervento del P.M. Qualora la contabilità manchi perché non si è trovato nessuno in grado di rispondere alla domanda dove sia e in genere in caso di irreperibilità dell'imprenditore, si riferiranno le ricerche che sono state attivate, con tutti i dati raccolti su residenza, domicilio o dimora (anche estere). Indicando anche **colui che comunque potrebbe essere in grado di riferire circostanze utili al rintraccio dell'imprenditore e/o della documentazione**.

2. In caso di **contabilità consegnata in parte**

È necessario un elenco dettagliato degli elementi che fanno difetto. Non può infatti sfuggire che l'importanza del "pezzo mancante" varia a seconda del genere di attività svolta dalla società; perché, ad esempio, l'assenza del libro cespiti ammortizzabili, per una società commerciale che lavora in locali in affitto, con pochi apparecchi d'ufficio, non è certo decisiva per contestare la bancarotta documentale; a differenza del caso di un'impresa di costruzioni. La stessa mancanza del libro soci può rivestire un significato grave quando si sospetta che non tutto il capitale sottoscritto sia stato versato; meno in altre situazioni. In ogni caso, va specificato se è stato trovato il libro giornale e le schede contabili (e i registri fiscali qualora l'impresa godesse del regime di contabilità semplificata); se v'è continuità nel tempo o vi sono "buchi" temporali; se il piano dei

conti è sufficientemente dettagliato (adeguato alla società e al genere di impresa) per ricavare sufficienti informazioni sul movimento degli affari; se v'è positivo riscontro con i movimenti finanziari descritti nella documentazione bancaria.

3. In caso di **contabilità solo apparentemente attendibile e completa**

Sarà utile elencare tutte le anomalie riscontrate nell'esame contabile, concentrandosi su quelle "sostanziali"; quelle cioè che, a prescindere se rispettino o meno la normativa specifica e i principi contabili, inducono il sospetto di una tenuta fraudolenta della contabilità. In altri termini, occorre chiarire dove e in che cosa la contabilità è ritenuta inattendibile o alterata; e anche a che scopo ciò sarebbe stato fatto. Il tutto naturalmente in **chiave di verosimiglianza, senza dover certamente raccogliere dati di assoluta sicurezza.**

In ogni caso sono elementi significativi circa la potenziale inattendibilità della contabilità, da segnalare dunque a questo ufficio:

- l'eccessiva consistenza e le movimentazioni inverosimili della cassa
- l'utilizzo della cassa come contropartita per l'incasso di crediti, la vendita di cespiti, i prelievi dal c/c o tramite assegni o bonifici, etc...
- l'omessa contabilizzazione di conti bancari (ovviamente se erano attivi)
- l'omessa svalutazione di crediti pacificamente non più incassabili
- la presenza della posta "fatture da emettere" in diversi esercizi con valori fissi o in progressivo aumento.
- l'omessa contabilizzazione di crediti incassati
- l'immotivata svalutazione di crediti (con il conseguente giro a perdita), specie qualora se ne avvantaggino parti correlate o clienti "amici"
- l'immotivata svalutazione di immobilizzazioni immateriali, specie qualora tali asset risultino trasferiti di fatto a terzi o a parti correlate
- la progressiva capitalizzazione di costi tra le immobilizzazioni in corso, senza procedere nei vari esercizi alla corrispondente quota di ammortamento
- l'incremento delle immobilizzazioni materiali per effetto di rivalutazioni non consentite, ovvero a seguito di imputazione di disavanzo di fusione ovvero a seguito di conferimento
- l'inconciliabilità (per dimensioni rilevanti) tra scritture di apertura e chiusura dei conti nei vari esercizi; specie del magazzino

- l'assenza di una parte delle merci rispetto alle risultanze contabili o alla contabilità di magazzino (se prevista dalla normativa);
- l'eccessiva capitalizzazione di costi per le società immobiliari, i cui beni in costruzione costituiscono rimanenze;
- l'eccessiva valutazione dei lavori in corso (in base ai s.a.l.) per le società con commesse ultra annuali
- le uscite finanziarie con giustificazioni inverosimili o sospette o comunque del tutto estranee all'attività dell'impresa
- i rimborsi a soci, per i quali non vi sia immediato riscontro di un precedente finanziamento
- gli storni di fatture attive privi di giustificazione o ragionevolezza

Vanno inoltre accuratamente segnalati i **casi in cui si accerti che l'impresa ha svolto attività aziendale (assunzione di obbligazioni, effettuazione di pagamenti, compra/vendite di beni, restituzione di prestiti, etc...) in epoca "non coperta" da un'adeguata e coerente contabilizzazione**; cosa che in genere si ricava dalle insinuazioni al passivo, dall'esame della movimentazione bancaria, dalle dichiarazioni delle persone informate (dipendenti, fornitori, concorrenti, esponenti bancari, etc...), da sentenze intervenute con controparte la società oggetto di liquidazione giudiziale, etc... E questo - si badi bene - anche qualora si tratti di operatività che, per genere ed entità, va riconosciuta come del tutto regolare (perché il debito pagato era reale, gli acquisti/vendite sono avvenuti a prezzi adeguati, le garanzie rilasciate andavano effettivamente prestate). È infatti la circostanza che tale operatività non possa essere ricondotta a un impianto contabile coerente l'elemento che desta allarme e contrassegna l'area di rischio penale, dove si colloca la bancarotta (fraudolenta) contabile.

Dati concernenti l'attivo e il passivo

Occorre innanzitutto fornire quelle cifre che indichino immediatamente le **dimensioni (e di conseguenza la gravità) del dissesto**. Dunque, lo sbilancio tra attivo recuperato o recuperabile e passivo accertato o accertabile. È evidente che non sempre si potrà essere precisi, poiché i dati possono variare a seconda delle circostanze. Per esempio, non è ancora terminata la fase di verifica dei crediti (che in certe vicende concorsuali può durare moltissimo e/o presentare notevoli difficoltà); si attendono insinuazioni tardive; il debito in prededuzione è in via di definizione; la realizzazione dell'attivo è lungi dall'essersi conclusa; vi sono variabili inevitabili, come la possibile comparsa di nuovi creditori (il Fisco per esempio); l'esito di giudizi in cui la società "in bonis" era coinvolta e che non sono stati interrotti; le incerte previsioni del "fatturato" in caso di autorizzazione all'esercizio provvisorio; le oscillazioni del

mercato che suggeriscono l'attesa nella realizzazione dei cespiti; le incertezze nel recupero dei crediti; l'imprevedibilità dell'esito di giudizi e azioni.

Tuttavia, se non si potranno fornire dati stabili, si potranno indicare **stime attendibili**; il che sarà sufficiente alla Procura della Repubblica per collocare il dissesto in una scala di gravità e calibrare così tempi e modi delle indagini.

Le categorie di creditori

A parte l'ovvia distinzione tra creditori privilegiati e chirografari, in prededuzione o postergati, occorrerà distinguere a seconda delle possibili categorie in cui i crediti possono raggrupparsi. Ai fini dell'identificazione delle possibili fattispecie di reato (e di conseguenza su come indirizzare le indagini), è difatti importante considerare che, a prescindere se chirografari o privilegiati, assistiti o meno da garanzia, **non tutti i crediti, penalmente parlando, hanno lo stesso "peso"**. In assenza di contabilità, per esempio, sarà decisivo sapere se i fornitori vantano crediti per beni o per servizi. Infatti solo nel primo caso si potrà ipotizzare che i beni non siano stati rivenduti o immessi nel ciclo della produzione e che quindi sia stata commessa una bancarotta per distrazione. Il debito verso banche avrà una certa valenza "penale" se sorto a seguito di messa a disposizione di somme (scoperto di conto o sconto di carta commerciale); avrà altro significato se relativo a garanzie prestate per debiti di terzi. I debiti verso l'Erario e l'INPS sono poi, ai fini dell'indagine penale, assai eterogenei.

Oltre alla necessaria **distinzione beni/servizi**, sarà utile specificare se si trattava dell'**acquisto di beni strumentali alla vita dell'impresa o se facevano parte della movimentazione di magazzino**. In ogni caso è importante capire se si trattava di **beni o servizi essenziali o funzionali per l'attività aziendale, o di dubbia utilità, quando non addirittura voluttuari**; in ogni caso, (prendendo a prestito le categorie della normativa IVA), se **inerenti o meno**. Settore a parte è quello dei **beni di terzi**: debiti sorti per contratti di leasing o noleggio, per i quali è ovviamente indispensabile comunicare se il bene è stato o meno ritrovato. In ogni caso l'indicazione il più possibile dettagliata di che genere di bene di terzi si trattava è importante, perché diversa è la valenza "penale" di un veicolo o di un importante macchinario non ritrovato, da quella di un arredamento d'ufficio che magari è stato "rottamato" per degrado o obsolescenza (inutile rammentare che eventuali responsabilità contrattuali non rivestono alcun interesse per il PM.).

Va comunicato se **stipendi e salari dei lavoratori** sono stati corrisposti o da quando sono cessati i pagamenti. Intanto conoscere quando l'azienda non è stata più nemmeno in grado di pagare le maestranze servirà a tracciare una indiscutibile linea di confine tra stato di difficoltà e stato di insolvenza. In secondo luogo un lavoratore restato senza paga è un'ottima fonte di informazioni in merito a cosa accadeva in azienda, su chi prendeva veramente le decisioni, se esisteva una contabilità parallela, se ci sono depositi, magazzini o crediti non scoperti, etc...

Nella categoria debiti verso lavoratori sarà poi importante evidenziare il **TFR**, anche se il credito azionato è dell'INPS in surroga. Il trattamento di fine rapporto, infatti, significa per l'imprenditore l'obbligo di accantonare somme di denaro, che (al pari dell'IVA) non sono sue, ma di altri. Non si nasconde che il più delle volte, nella vita delle imprese, regna sovrana la confusione tra attività proprie e altrui e che finanziariamente tutto confluisce nello stesso "calderone". Ciò non toglie che l'omesso rinvenimento da parte del curatore della liquidazione dei suoi lavoratori può costituire sintomo di distrazione ai sensi dell'art. 322 CCII (sempre che l'imprenditore non sia in grado, contabilità alla mano, di dimostrare l'effettivo utilizzo nell'interesse dell'impresa di tali somme).

Nell'ambito dei rapporti con le **banche e altri istituti di credito** occorrerà distinguere i **rapporti finanziari passivi** tra:

- mutui assistiti da ipoteca
- finanziamenti a medio/lungo termine
- anticipi su c/c o scoperti di c/c
- sconti di fatture e altra "carta commerciale"
- garanzie personali o reali per debiti di terzi
- ogni altro genere di rapporti che dovrà essere sommariamente descritto

Il più delle volte, infatti, il debito verso banche sorge perché esse hanno messo a disposizione dell'imprenditore del denaro e occorre che la contabilità chiarisca quale utilizzo ne è stato fatto. Oscurità e carenze in questo settore non sono ammesse e, se esse non significano in tutti i casi la distrazione di tali somme, possono però contribuire al giudizio di radicale inattendibilità della contabilità.

Quanto ai **debiti "da garanzia"**, sarà importante conoscerne entità, epoca in cui sono sorte e più che altro il soggetto nei cui interessi furono concesse. L'assenza di una forte motivazione aziendale nella concessione di ipoteca o fidejussione a terzi può infatti significare dissipazione (condotta alternativa e di pari rilevanza della distrazione).

Il profilo debitorio più rilevante è rappresentato dai debiti erariali e previdenziali. Al di là della circostanza che non pagare tasse, tributi e contributi costituisce una grave violazione di legge, che espone l'impresa a ulteriori oneri per interessi e sanzioni, occorre considerare come in presenza di un "debito pubblico" dell'impresa di rilevanti dimensioni e/o di notevole incidenza nel complesso dello stato passivo, è configurabile il **reato di bancarotta impropria, di cui all'art. 329, co. 2, lett. b)**, per cui è importantissimo fornire al P.M. dati chiari e certi in relazione a questo genere di debiti concorsuali.

Come è noto le esposizioni erariali e contributive sono caratterizzate dalla scansione annuale, poiché i crediti insinuati al passivo sono raggruppati dallo stesso creditore "pubblico" per anno. Questo non accade in vero

quando l'insinuazione si basa su cartelle esattoriali, ma il dato è comunque facilmente ricavabile dal cassetto fiscale. Anche in questa categoria è però essenziale raggruppare i rapporti per sub categorie:

- l'IVA, distinguendo il capitale dalle sanzioni e dagli interessi
- le ritenute, distinguendo se operate per conto di lavoratori autonomi o dipendenti
- le imposte dirette a carico dell'impresa (IRES, IRAP) o altri tributi (ICI, TARI, TOSAP, varie imposte locali, etc...) o altri carichi fiscali (multe, sanzioni, etc...)
- la previdenza, distinguendo se per contributi o TFR in surroga

Un discorso particolare merita l'IVA che non è denaro dell'imprenditore, ma del Fisco; denaro che l'imprenditore ha incassato con l'incarico di riversarlo all'Agenzia delle Entrate. Omettendo di farlo, se ne è appropriato. L'omesso "riversamento", in determinate condizioni, comporta la violazione della norma penale dettata dall'art. 10ter D.L.vo 74/2000. In ogni caso versare l'IVA costituisce un obbligo importante per il contribuente e infatti, specie nell'attuale "epoca economica", rappresenta una voce preponderante (a volte la più consistente) degli stati passivi delle procedure concorsuali. Sarà quindi necessario innanzi tutto determinare quanta parte del credito insinuato dall'Erario fa riferimento al "capitale", vale a dire la somma che si sarebbe dovuta versare e non lo si è fatto; e quanta parte fa riferimento alle sanzioni e agli interessi, perché queste ultime voci hanno certo avuto l'effetto di aggravare il dissesto.

Evoluzione dei debiti nel quinquennio

Si tratta di un'informazione di carattere generale, di cui il P.M. potrebbe servirsi per comprendere il grado di coinvolgimento dei singoli amministratori, specie in presenza di mutamenti nella compagine amministrativa; o per conoscere grado, misura e tempi dell'impegno dei soci; o infine per individuare eventuali pagamenti preferenziali. Si pensi al caso dei debiti verso banche, che un tempo erano magari consistenti e che si sono progressivamente azzerati. Ovvero ai finanziamenti soci che, ai sensi dell'art. 2467 c.c., vanno postergati. In questi casi, ove la condotta si collochi in un periodo in cui la società era scivolata nello stato di insolvenza, si tratterebbe di bancarotta preferenziale.

L'analisi dei bilanci

L'**esame comparato dei bilanci** rappresenta il punto di partenza per l'accertamento dei fatti che potrebbero assumere rilevanza nel versante penale e va orientato a un duplice obiettivo:

- cogliere i **segnali che denunciano l'inattendibilità della rappresentazione** di bilancio (e che impongono le conseguenti rettifiche); cosa che consentirà di individuare il momento temporale in cui si è verificata una perdita incidente sul capitale sociale (ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447 e 2482-ter c.c.), tale da rendere obbligatoria l'assunzione dei provvedimenti di cui agli artt. 2484 e 2485 c.c.

- **individuare gli andamenti anomali di talune specifiche poste che, in certi casi, esprimono altrettante sottostanti anomalie gestionali**, rispetto alle quali (muovendo dai bilanci e dalle scritture contabili) si potranno scoprire eventuali comportamenti illeciti specifici (condotte distrattive, preferenziali, ecc.) commessi nell'epoca precedente alla manifestazione della crisi.

Ove possibile, sarà opportuno procedere ad analizzare i bilanci degli ultimi 5 esercizi, esponendo i risultati in uno schema consequenziale, grazie al quale si evidenzino gli scostamenti dalla normalità riguardo ad una serie di voci (più oltre esemplificate). **Le anomalie vanno valutate a seconda che, a giudizio del curatore, esse fossero volte a mascherare la perdita del capitale sociale, ovvero a occultare distrazioni e dissipazioni.** In particolare sono importanti le **oscillazioni di valore (in positivo o negativo) prive di ragione**. E ovviamente vanno segnalate se di entità rilevante.

E' inoltre opportuno approfondire l'analisi sulla attendibilità della rappresentazione di bilancio delle principali poste di bilancio di seguito elencate.

Immobilizzazioni materiali

Immobili o macchinari il cui valore a bilancio varia nel corso del tempo senza una spiegazione; senza in altri termini che si possa invocare l'obsolescenza del macchinario, la perdita di valore sul mercato, il mutamento del regime urbanistico, etc...

Immobilizzazioni immateriali

Marchi, brevetti, "*know how*", il cui valore di bilancio anche in tal caso muta in modo significativo senza apparente ragione o spiegazione; senza quindi che il mercato dei beni marchiati o brevettati abbia subito una rilevante e durevole flessione

Partecipazioni

Partecipazioni, il cui valore a bilancio subisce oscillazioni che non trovano giustificazione nei risultati di esercizio delle partecipate o nella variazione del loro capitale sociale, tenendo conto ovviamente della percentuale di partecipazione e del significato che essa aveva per l'azienda debitrice.

Crediti

Ovviamente il valore complessivo dei crediti varia a seconda se vengono incassati, se la loro esigibilità si fa problematica (si può fare ricorso alle categorie del mondo bancario tra crediti incagliati o sofferenti), se al contrario si arricchiscono con garanzie, se invece vanno in tutto o in parte a perdita. Anomalie si potranno rilevare se le variazioni non trovano giustificazione in vicende intrinseche del rapporto o in eventi esterni (liquidazione giudiziale del debitore).

Magazzino

La variazione del valore del magazzino, se non è dovuta al normale flusso delle vendite/acquisti, può derivare da eventi esterni (distruzione o deterioramento) o da flessione nell'appetibilità commerciale (merce diventata obsoleta o fuori moda). Le norme fiscali sul punto dettano procedure precise, la cui ingiustificata violazione già di per sé costituisce un indice di anomalia.

Patrimonio netto

Occorre esaminare l'evoluzione della posta al fine di individuare operazioni straordinarie, operazioni sul capitale, rivalutazioni, etc.

Confronto tra volume di affari e risultati di bilancio

Un enorme incremento del volume d'affari diviene sospetto se viaggia di pari passo con la flessione del risultato di bilancio, specie se in presenza di una struttura aziendale (all'epoca) solida e ben organizzata, di una compagine imprenditoriale apparentemente capace e attiva e di un genere di prodotti o servizi a suo tempo apprezzati sul mercato. Non ci si nasconde che l'intenzionale incremento del fatturato non deve per forza produrre un utile di esercizio; anzi, può rappresentare proprio la ragionevole reazione dell'imprenditore di fronte ai primi segnali di crisi; segnali che magari solo lui percepisce. E che tutto quindi rientra nella normalità ma se questa non è più la fotografia di un anno, ma il film di un quinquennio, allora le cose cambiano e occorre approfondire una situazione di fatto che potrebbe mascherare condotte illecite ex artt. 329 c ss. CCII.

L'analisi degli estratti conto relativi ai rapporti finanziari

In base all'art. 49, co. 3, lett f), con la sentenza di liquidazione giudiziale il curatore è autorizzato ad acquisire le informazioni risultanti dalle banche dati dell'anagrafe tributaria

e dell'archivio dei rapporti finanziari, gli atti assoggettati ad imposta di registro nonché l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 d.l. 31.5.2022 n. 78, la documentazione in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari e le schede contabili di fornitori e clienti.

Per facilitare il compito del curatore, su sua richiesta, **la Procura è in grado e disponibile a fornire, con modalità telematica, i seguenti documenti relativi alle imprese in liquidazione giudiziale: (i) l'elenco dei rapporti, anche estinti, con banche ed altri intermediari finanziari, l'estratto dall'archivio dei rapporti finanziari, unitamente al provvedimento del Coordinatore del Dipartimento Crisi d'Impresa di autorizzazione a richiedere gli estratti conto e l'ulteriore documentazione relativa al rapporto, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica dell'istituto dedicato alle richieste di informazioni delle autorità giudiziaria; (ii) la visura aggiornata tratta dal Registro delle Imprese; (iii) gli ultimi tre bilanci disponibili.**

Gli atti assoggettati ad imposta di registro, se non risultano già acquisiti nell'ambito dell'istruttoria per l'apertura della liquidazione giudiziale (v. art. 367, co. 3, CCII), così come l'elenco dei clienti e dei fornitori e gli estremi delle fatture elettroniche ricevute ed emesse, possono continuare ad essere acquisiti chiedendo come d'uso l'abilitazione all'accesso alle aree “cassetto fiscale” e “fatture corrispettivi” del sito dell'Agenzia delle Entrate, ferma restando la **possibilità di chiedere ausilio alla Procura** in caso di difficoltà.

L'analisi dei conti correnti dovrebbe concentrarsi di default sui seguenti **aspetti che potrebbero rappresentare indici di attività distrattive o dissipative:**

prelievi in contanti anomali per frequenza o entità;

- pagamenti eseguiti nei confronti di parti correlate o di soggetti comunque legati agli amministratori, di diritto o di fatto, o comunque alla compagine sociale, per verificare con particolare approfondimento la sussistenza delle cause giustificative;
- pagamenti nei confronti di soggetti che svolgono attività non inerenti alla normale operatività dell'impresa in liquidazione;
- pagamenti che presentino comunque profili di anomalia come, ad esempio, i pagamenti in cifra tonda;
- verifiche incrociate con riguardo alla movimentazione delle merci e dei beni strumentali dell'azienda in entrata e in uscita quando risultano, comunque, essere entrati a fare parte del patrimonio aziendale, ma tali beni non sono stati successivamente rinvenuti dalla curatela.

Comunicazioni in ordine a vicende verificatesi nel corso dello svolgimento dell'attività aziendale

Perdita del capitale sociale e l'aggravamento del dissesto

Come è noto, l'accertamento del momento in cui, a seguito di perdite, si sono verificati i presupposti di cui agli artt. 2447 e 2482 ter cod. civ. rileva in sede di responsabilità civile avuto particolare riguardo all'accertamento degli eventuali effetti pregiudizievoli causati dalla prosecuzione dell'attività. Le modalità di determinazione di tali effetti pregiudizievoli sono controverse in dottrina e giurisprudenza, tra chi sostiene l'utilizzazione del criterio della differenza tra i "netti patrimoniali" come misura di sintesi del danno provocato dalla prosecuzione dell'attività, e chi contrappone la necessità di procedere alla ripartizione del danno, suddividendolo in modo "analitico" nelle singole operazioni che lo compongono.

Non è ovviamente questa la sede per approfondire la questione, anche se essa rileva pur sempre in campo penale allorché si tratti di contestare la bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (art. 323, co. 1, lett. d), ovvero la bancarotta impropria per falso in bilancio (art. 329, co. 2, lett. a) in rel. art. 2621 c.c.). In particolare, nel secondo caso assume rilevanza il legame eziologico tra il falso (ad esempio diretto ad occultare una perdita del capitale sociale che avrebbe imposto lo scioglimento della società) e il dissesto; legame che potrebbe sussistere anche quando il falso ha mascherato una situazione di crisi, la quale, in assenza di un tempestivo intervento, è irreversibilmente degenerata, "dilatando" le dimensioni del dissesto medesimo.

Operazioni sospette

Possono rientrare in questa categoria e vanno quindi potenzialmente segnalate al pubblico ministero

Operazioni straordinarie.

Le scissioni e le cessioni d'azienda sono certamente operazioni in sé del tutto legittime e talvolta utili all'impresa. Si pensi al tentativo di salvare un ramo aziendale florido e produttivo, che rischia di venire travolto dal dissesto della società. Oppure a quando si è agito con l'obiettivo di salvare l'immagine di un settore che gode di una buona reputazione, staccandolo dal corpo principale dell'impresa, ormai screditato tra banche e fornitori e in genere sul mercato. Obiettivi legittimi, si diceva, che possono realizzarsi con operazioni più ardue, come la scissione o più snelle, come la cessione d'azienda. E la scelta tra una o all'altra strada difficilmente potrebbe essere censurata, perché va pur sempre ricondotta alla sfera di autonomia dell'imprenditore.

Però che "il prezzo sia giusto"!

Occorre in altri termini che l'uscita del "ramo buono" non si risolva in un danno per i creditori restati in quello compromesso; un evento negativo e illecito che l'imprenditore può evitare stabilendo valori congrui per la cessione d'azienda o un canone adeguato per la sua locazione. Nel caso della scissione occorre tener conto che, per i debiti non desumibili dal progetto di scissione, risponde in solido anche la società scissa (art. 2506 bis comma 3° c.c.), con il potenziale

coinvolgimento nell'insolvenza e nella bancarotta anche degli esponenti della società scissa. Inoltre, il prezzo o il canone vanno pagati effettivamente; nelle condizioni contrattuali devono inserirsi misure volte ad assicurare il più possibile l'adempimento delle obbligazioni del compratore/conduuttore; nell'atto di trasformazione della società, qualora il concambio sia rimandato al futuro, bisogna che siano state inserite delle garanzie.

E occorre infine che, nella malaugurata ipotesi dell'inadempimento, gli amministratori abbiano agito giudizialmente, con tempestività ed efficacia.

Saranno ulteriori segnali sospetti i legami personali, familiari e di (altri) affari tra le controparti; l'improvvisa comparsa di un concorrente, capace di insinuarsi nella fetta di mercato dell'impresa; il subitaneo e ingiustificato abbandono della clientela; l'inspiegabile fuga delle maestranze, specie di quelle intellettuali o specializzate; il subentro del nuovo soggetto commerciale nei contratti di locazione di uffici e stabilimenti; l'uso di un logo identico o simile; l'utilizzo degli stessi agenti e intermediari; il ricorso alle stesse prassi commerciali e agli stessi messaggi pubblicitari.

Quanto sopra varrà ovviamente anche per le **cessioni di fatto dell'azienda**; i casi in cui, senza accordi e ovviamente senza corrispettivi, un settore è di fatto trasmigrato sotto l'ala di terzi (spesso un concorrente o una parte correlata). Qui la distrazione è "in re ipsa", ma va da sé che questo genere di operazioni non avvengono alla luce del sole. Tuttavia potrebbero essere individuate, qualora si riscontrino situazioni appunto "sospette"; per esempio, notando che aziende concorrenti si sono inspiegabilmente ingrossate, acquisendo dall'oggi al domani clienti, macchinari o maestranze qualificate proprio in corrispondenza del degrado dell'impresa in crisi. In questo caso sarebbero utili le voci di lavoratori e fornitori, i quali potrebbero essere ascoltati dal curatore; in alternativa, i loro dati (nomi e indirizzi) potrebbero essere comunicati al P.M.

Operazioni con parti correlate.

Come è noto, l'art. 2427/22bis c.c. stabilisce che le operazioni tra esse debbano essere menzionate nella nota integrativa al bilancio. Il principio contabile internazionale IAS 24 specifica cosa si intenda per rapporto di correlazione.

Particolare attenzione va dedicata ai seguenti casi:

- il rilascio di garanzie personali o reali tra società infragruppo
- la fornitura di beni o servizi a prezzi onerosi o a condizioni giugulatorie
- la concessione di prestiti e le altre operazioni finanziarie infragruppo (idem)

Si può dire che un'operazione intervenuta tra parti correlate non è in alcun modo formalmente illecita, tuttavia contiene "in nuce" il sospetto di una manovra mascherata in frode ai creditori, perché possono nascondere un significato diverso da quello che appare e più che altro, produrre effetti negativi per la massa creditoria. E dunque, in presenza del rilascio di una fidejussione, della concessione di un prestito o della vendita sottocosto di un bene o servizio a favore di una società

del gruppo bisogna innanzi tutto verificare in quale reciproca posizione si trovano i due enti. Perché se è ragionevole (e quindi lecito) che la capogruppo garantisca le partecipate, ovvero le favorisca con prestiti a condizioni di favore, o acquisti a prezzi maggiorati, c'è da chiedersi il perché di tale generosità se l'operazione si svolge nel senso inverso, dalla partecipata alla partecipante. Nel primo caso, infatti, la garante /mutuante/acquirente ha un interesse forte a favorire la garantita/mutuataria/venditrice; un interesse ragionevole e lecito, perché per lei significa proteggere il valore di un proprio asset. Nel secondo caso, invece, non v'è nessuna sensata ragione perché la società "madre" debba venire favorita a scapito dei creditori della società "figlia".

Se poi tra i due enti non vi è un rapporto partecipativo, ma sono solo avvinti da un comune interesse (che il più delle volte coincide con l'interesse dei soci/amministratori), l'illiceità di questo genere di operazioni diviene indiscutibile.

Spese anomale

Spese che non si inseriscono in alcuna dimensione, presente (es. funzionamento dell'impresa all'epoca in cui furono sostenute) o futura (es. investimenti, diversificazione, approdo in nuovi mercati). Particolare attenzione va dedicata a **le consulenze**

i progetti

specie se l'anomalia deriva dal **mancato rinvenimento (in tutto o in significativa parte) del "prodotto" di tali servizi**: le relazioni conclusive delle consulenze cioè, o i disegni, schemi, tabelle prospetti e quant'altro dei progetti.

Altre operazioni sospette

- **La restituzione dei finanziamenti concessi dai soci** è un'area delicata, visto quel particolare genere di creditore che è indiscutibilmente il socio (specie se collocato in posizione dominante).
- **L'acquisto e la più o meno immediata rivendita di beni, di titoli, di merci, spesso dovendo successivamente contabilizzare delle minusvalenze.**

6. *L'individuazione delle responsabilità*

L'individuazione delle singole responsabilità può essere problematica con riferimento a due ipotesi, da un lato, quando l'organo gestorio, cui di regola sono riferibili le condotte delittuose, è composto da una pluralità di soggetti ed

occorrerà verificare se il delitto sia riferibile a tutti i componenti del C.d'A. o solo ad alcuni, nonché nell'ipotesi in cui si ritenga che responsabilità per l'accaduto siano riferibili anche a titolari di funzioni di controllo – in particolare sindaci e revisori.

Anche in relazione a tali profili, ovviamente, il curatore non deve formulare giudizi o conclusioni, ma, consapevole di tali problematiche, evidenziare al pubblico ministero quanto di seguito si dirà onde consentire alla Procura di perimetrare le relative responsabilità.

In particolare, quando vi è un **amministratore delegato**, occorre specificare il contenuto e i limiti della delega, anche per individuare i poteri e le possibilità di intervento degli altri amministratori.

Sempre con riferimento alla posizione dell'amministratore, si raccomanda di verificare la presenza in azienda di un **amministratore di fatto**. In proposito, si ricorda come nella prassi assume sempre maggiori dimensioni il fenomeno delle società costituite ab origine per condotte fraudolente in danno soprattutto dell'Erario e degli Enti Previdenziali, con conseguenze gravissime anche sotto il profilo del sistema concorrenza tra le imprese oltre che per la finanza pubblica, e in tali società sia le quote sia le cariche sono sempre formalmente intestate alle cd teste di legno. In questi casi la mancata individuazione degli amministratori di fatto rende sostanzialmente inutile l'esercizio dell'azione penale, posto che le cd. teste di legno sono nominate proprio al fine di catalizzare su di sé la risposta penalistica e quindi, in tal modo, nei fatti si asseconda il disegno criminoso.

Per accertare tale profilo il curatore, oltre eventualmente a rilevate tracce documentali (con riferimento ad esempio all'**operatività sui conti bancari o nelle comunicazioni risultanti dalla posta elettronica dell'impresa se rinvenuta**), potrà assumere **informazioni dai dipendenti, dai fornitori e dai clienti in ordine ai soggetti che risultavano i veri amministratori dell'impresa**.

In ogni caso, anche laddove il curatore non riesca ad acquisire direttamente queste informazioni, **è fondamentale che egli indichi nella relazione i soggetti (dipendenti, fornitori o clienti) che a suo avviso potrebbero con buona probabilità disporre d'informazioni al riguardo**, indicando generalità, luogo di residenza, eventuali recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica nonché il nome dell'eventuale difensore di essi, al fine di consentire un successivo rapido rintraccio da parte del PM.

Se l'imprenditore aveva rilasciato delle **procure**, occorrerà anche in questo caso specificarne contenuto e limiti. Certe procure sono talmente ampie da sfiorare la delega di funzioni amministrative, col risultato di **trasformare di fatto il**

procuratore in un amministratore. In quest'ottica sarà importante anche verificare se la procura ha avuto una lunga durata e/o è stata rinnovata o modificata/integrata; così come accertare quale fosse il compenso concordato, i vantaggi assicurati, quelli di fatto conseguiti, etc...

Quanto al **collegio sindacale**, i sindaci (non i supplenti, è ovvio) possono certamente essere ritenuti corresponsabili dei reati concorsuali. Avendo pregnanti doveri di controllo e decisivi poteri di intervento, se non hanno segnalato le operazioni distrattive, ne rispondono sul piano oggettivo in base all'art. 40 c.p. (non aver impedito un evento che sia ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo). Ovviamente, se sul piano civilistico, la responsabilità è indiscutibile, su quello penale il semplice concorso nel aver cagionato il fatto non basta; occorre la consapevolezza, poiché stiamo ovviamente trattando di reati dolosi. Occorrerà dunque approfondire questi aspetti:

- esaminare con attenzione i libri del collegio sindacale e i verbali delle riunioni del c.d.a. ai quali abbiano partecipato i sindaci
- sentire i dipendenti, specie quelli addetti alla contabilità
- acquisire gli appunti e brogliacci delle verifiche
- sondare le mail intercorse tra i pc aziendali e quelli dei sindaci

Da ultimo si ricorda che **professionisti** come avvocati, commercialisti, tributaristi, consulenti del lavoro ecc. possono rispondere dei delitti di bancarotta quando abbiano travalicato i limiti del loro incarico, suggerendo le modalità con cui portare a termine il disegno delittuoso o partecipando attivamente allo stesso

Cuneo, **02 FEB 2024**

Si comunichi:

Ai magistrati dell'ufficio

Ai responsabili dirigenti delle aliquote di Polizia Giudiziaria

Si trametta a

- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
- Ordine degli Avvocati

- Ordine dei commercialisti
- Tribunale, sez. fallimentare

Il Procuratore

Dr. Onelio Dodero

Il Procuratore Aggiunto

Dr. Ciro Santoriello